

COMUNE DI PESCOENNATARO

Atto sindacale n. 05 /2024 /1427

Oggetto: nomina Assessori comunali - conferimento deleghe.

IL SINDACO

Premesso che l'08 e 09 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Vista la proclamazione in data 10 giugno 2024 dell'elezione alla carica di Sindaco dello scrivente Pompilio SCIULLI;

Visti gli artt. 46 e 47 e ss.mm.ii del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, relativamente alla nomina e composizione della Giunta Comunale, tra cui un Vicesindaco;

Visto lo Statuto comunale ;

Vista la circolare Min. Interno Direzione centrale - UTG n. 2915/2011 in ordine al numero degli assessori comunali;

Visto l'art.1 comma 137, della legge n. 56/2014 in base al quale "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

Ritenuto di provvedere alla nomina della giunta comunale, conferendo le rispettive deleghe assessorili come di seguito riportato, a seguito delle consultazioni svolte con le forze politiche di maggioranza;

Dato atto che, in ragione del particolare rapporto sindaco-giunta comunale quale definito dall'ordinamento degli enti locali, nell'ambito dei quali il primo è organo rappresentativo dell'ente locale a diretta investitura popolare e la seconda è chiamata a "collaborare" con il sindaco, il provvedimento di nomina degli assessori comunali può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore;

Ritenuto di porre la dovuta attenzione alla questione della rappresentanza di genere, ma preso atto al momento delle rinunce pervenute, ed acquisite al protocollo comunale;

Tanto premesso e ritenuto;

NOMINA

in seno alla Giunta comunale, attribuendo la delega a rami dell'articolazione organizzativa dell'apparato amministrativo dell'Ente i seguenti signore/i in qualità di Assessori, compreso il Vicesindaco:

Assessore	Luogo e data di nascita	delega
1. ANTENUCCI Daniele - Vice Sindaco	AGNONE 02/08/1988	
2. CIAMPAGLIA Nino	PESCOENNATARO 30/12/1962	

DISPONE

Che le nomine suddette sono subordinate all'accettazione da parte degli interessati con contestuale dichiarazione di responsabilità in ordine alla insussistenza delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità di cui, rispettivamente, al d.lgs. n. 235/2012, al d.lgs. n. 267/2000 e al d.lgs. n. 39/2013.

Che l'accettazione della carica produrrà gli effetti previsti dall'art. 64 del TUEL nei casi di sussistenza di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale (per i comuni sopra i 15.000 abitanti);

Che il presente provvedimento :

- venga affisso all'Albo Pretorio del Comune, per almeno quindici giorni consecutivi
- venga pubblica in Amministrazione Trasparente sul sito on line comunale
- sia inviato al Segretario Comunale ed alle Direzioni/ai Servizi interessate/i
- sia comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla nomina .

li, 18 GIU. 2024

Il Sindaco
Avv. Pompilio SCIULLI



Annotazioni.

Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta. Rientra nei suoi poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Gli Statuti degli Enti disciplinano il numero massimo degli assessori che deve essere mantenuto entro il limite di legge (cfr. circolare Min. Interno Direzione centrale - UTG n. 2915/2011 in ordine al numero degli assessori comunali).

Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni (articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 215/2012).

Nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, invece, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in giunta in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico (articolo 1, comma 137, legge 7 aprile 2014, n. 56). Nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere (Circolare Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014).

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli assessori possono essere nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio. Gli assessori "esterni" devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490).

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, invece, la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti sopra specificati, è ammessa solo in quanto sia prevista nello statuto (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 267/2000).

Circa il rispetto delle pari opportunità, il comma 137 della legge n. 56/2014 dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico". Si fa presente che il Consiglio di Stato, sez. V, n. 4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell'art. 1, comma 137, citato trovano in esso "un ineludibile parametro di legittimità" e, pertanto, un'interpretazione che riferisse l'applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all'indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Con riferimento alla adeguatezza dell'istruttoria effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il Tar Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l'annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l'atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di "... idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell'ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consiglieri.". (cfr Tar Calabria sentenze nn. 2,3 e 4 del 2015). Inoltre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l'effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere "adeguatamente provata". Nella citata pronuncia, il Supremo Consesso Amministrativo ha, inoltre, dato conto della ragionevolezza delle indicazioni fornite dalla scrivente amministrazione nella circolare n. 6508 del 24.4.2014 laddove si fa presente che occorre lo svolgimento di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità dello svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi e di fornire un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.

Il disposto recato dal comma 137 della legge n. 56/2014, dunque, costituisce il paradigma di riferimento per la composizione delle giunte degli enti locali, come il Comune in oggetto, aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti.